



GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI

*MODALITÀ DI DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
PER UTENZE CON SCARICHI INDUSTRIALI*

INFORMATIVA

Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	CALCOLO DEI VOLUMI	5
4.	CAMPIONAMENTI E CERTIFICATI ANALITICI	6
5.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI.....	7
5.1	Determinazione della tariffa secondo D.P.G.R. n. 49/2006.....	8
5.2	Determinazione della tariffa ai sensi del Titolo IV del TICS (Del. ARERA 665/2017/R/idr).....	9
6.	FATTURAZIONE	11
7.	APPENDICE.....	11
7.2	Compiti del Gestore	11
7.3	Prescrizioni per l'utente.....	11

1. PREMESSA

È tenuto al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione di tipo industriale l'utente munito di scarico così classificato da autorizzazione emessa dal Comune competente.

L'utente industriale scarica in pubblica fognatura tutta l'acqua che preleva da una o più fonti di approvvigionamento o solo una parte di essa. L'acqua proveniente dai servizi igienici si considera destinata ad usi civili solo se recapitata in fognatura attraverso uno scarico dedicato e non unitamente agli altri scarichi dello stabilimento. Tutti gli altri casi di utilizzo dell'acqua sono ritenuti produttivi e di conseguenza i rispettivi scarichi sono da considerarsi industriali. Sono da considerarsi industriali anche gli scarichi derivanti da attività di lavorazione che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici o assimilati ai domestici.


2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini della presente informativa, desunte dal Regolamento di Fognatura e Depurazione, D.G.R. n. 1053/2003, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Delibera ARERA 665/2017/r/idr (TICSI).

- *Acque reflue industriali o reflui industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali;
- *Scarico domestico di classe A*: tutte le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- *Scarico industriale assimilabile al domestico di classe B*: sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrino – prima di ogni trattamento depurativo - nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003; tali acque reflue sono assimilabili per equivalenza qualitativa;
- *Scarico industriale assimilabile al domestico di classe C*: sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'articolo 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, comma 2, assimilabili per legge;
- *Scarico industriale*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle meteoriche di dilavamento. Si intendono comprese in tale definizione anche le acque di prima pioggia e di raffreddamento.
- *Gestore*: ai fini della presente informativa, con il termine Gestore ci si riferisce al Gestore del Servizio Idrico Integrato EmiliAmbiente S.p.A.

Di seguito si riportano alcune casistiche di scarichi in pubblica fognatura:

Caso n.1:



Scarico S1 – acque di origine industriale derivanti dal processo classificate come “acque reflue industriali”


Scarico S2 – acque di origine civile derivanti da servizi igienici della palazzina uffici classificate come “acque reflue domestiche di classe A”

Lo scarico S1 deve essere specificatamente autorizzato ed è soggetto a:

- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- gestione scarichi industriali da parte del Gestore (campionamenti, dichiarazione periodica volumi scaricati);
- fatturazione separata con relativa formulazione per utenze industriali (come specificato nel presente documento);

Lo scarico S2 è sempre ammesso, salvo precise prescrizioni relative ad eventuali sistemi di pretrattamento ovvero criticità dell’impianto di depurazione terminale.

Caso n.2:



Scarico S1 – originato dalla confluenza di due linee interne separate: una con deflusso di acque di origine industriale derivanti dal processo ma con caratteristiche quali-quantitative (o per caratterizzazione di legge), a monte di ogni sistema di pre-trattamento, tali da essere assimilate alle acque reflue di origine civile; la seconda linea invece con deflusso di acque di processo tipicamente industriali. Lo scarico, unico, viene classificato come “acque reflue industriali”;


Scarico S2 – acque di origine civile derivanti da servizi igienici della palazzina uffici classificate come “acque reflue domestiche di classe A”.

Lo scarico S1 deve essere specificatamente autorizzato ed è soggetto a:

- rispetto dei limiti di tab. 3 all. 5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- gestione scarichi industriali da parte del Gestore (campionamenti, dichiarazione periodica volumi scaricati);
- fatturazione separata con relativa formulazione per utenze industriali (come specificato nel presente documento);

Lo scarico S2 è sempre ammesso, salvo precise prescrizioni relative ad eventuali sistemi di pretrattamento ovvero criticità dell’impianto di depurazione terminale;

Caso n.3:



Scarico S1 – originato dalla confluenza di due linee interne separate: una con deflusso di acque di origine civile derivanti

da servizi igienici e spogliatoi della zona uffici; la seconda linea invece con deflusso di acque di processo tipicamente industriali. Lo scarico, unico, viene classificato come “acque reflue industriali”;

Scarico S2 – acque di raffreddamento. Lo scarico viene classificato come “acque reflue industriali” (rif. p.4.8 DGR 1053/03);

Scarico S3 – acque di prima pioggia. Lo scarico viene classificato come “acque reflue industriali” (rif. DGR 286/05);

Lo scarico S1 deve essere specificatamente autorizzato ed è soggetto a:

- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- gestione scarichi industriali da parte del Gestore (campionamenti, dichiarazione periodica volumi scaricati);
- fatturazione separata con relativa formulazione per utenze industriali (come specificato nel presente documento). Si considera in tal caso la detrazione del volume da scarico civile se già fatturato con coefficiente civile in bolletta acquedotto.

Lo scarico S2 deve essere specificatamente autorizzato ed è soggetto a:

- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- gestione scarichi industriali da parte del Gestore (campionamenti, dichiarazione periodica volumi scaricati);
- fatturazione separata con relativa formulazione per utenze industriali (come specificato nel presente documento).

Lo scarico S3 deve essere specificatamente autorizzato ed è soggetto a:

- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- gestione scarichi industriali da parte del Gestore (campionamenti, dichiarazione periodica volumi scaricati);
- fatturazione separata con relativa formulazione per utenze industriali (come specificato nel presente documento).

3. CALCOLO DEI VOLUMI

Ciascuna Ditta deve trasmettere ad EmiliAmbiente S.p.A. **entro il 31 gennaio di ciascun anno** l'apposito “modulo di dichiarazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali” scaricabile, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, dal sito internet di EmiliAmbiente S.p.A.; è altresì possibile richiedere l'invio della modulistica via email contattando il servizio clienti al numero verde 800427999 oppure via email servizioclienti@emiliambiente.it

La determinazione dei consumi ai fini tariffari avviene tramite lettura dei contatori posti sulle fonti di prelievo (acquedotto - pozzi privati). L'unità di misura è il metro cubo (mc).

In base all'art. 155 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 27 del TICS, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, tuttavia sono ammesse situazioni in cui il volume scaricato non coincide con la totalità del prelievo.

Qualora il volume scaricato fosse diverso dal volume prelevato dall'acquedotto (ad es. per la presenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che aumentano o diminuiscono le quantità di reflu scaricate), il volume sarà determinato:

- Mediante idonea misurazione eseguita sul punto di scarico;
- Mediante stima ragionevole e motivata.

L'installazione del misuratore allo scarico avviene:

- su richiesta del gestore, previo accordo con l'Ente di Governo d'Ambito (di seguito: EGA), per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
- su richiesta dell'utente industriale.

Gli oneri dell'installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.

In presenza di un misuratore allo scarico, il gestore del SII è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- almeno 2 tentativi all'anno in caso di scarichi di volume inferiore o uguale a 3.000 mc/anno;
- almeno 3 tentativi all'anno in caso di scarichi di volume superiore a 3.000 mc/anno;

Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante

telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale. Il gestore procede alla validazione della misura comunicata dall'utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

In caso di sostituzione o rottura del contatore, il consumo sarà determinato in modo indiretto considerando il periodo tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura disponibile.

Nella determinazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura si possono pertanto verificare le seguenti casistiche:

- a. **Contatore sullo scarico terminale:** il quantitativo scaricato nel corso dell'anno si ottiene dalla differenza tra la lettura del contatore alla fine dell'anno precedente e quella alla fine dell'anno di riferimento;
- b. **Acqua di scarico conferita a terzi:** il quantitativo scaricato nel corso dell'anno si ottiene dalla differenza tra la lettura del contatore alla fine dell'anno precedente e quella alla fine dell'anno di riferimento: a tale lettura si deve sottrarre il quantitativo smaltito per conto terzi. Il contatore sullo scarico terminale deve essere posto immediatamente prima del recapito in pubblica fognatura.

Occorre allegare la documentazione attestante i quantitativi di acque reflue smaltite come rifiuto (formulari rifiuti art. 193 del D.Lgs 152/06). I quantitativi prelevati presso l'utente produttivo e conferiti ad una ditta autorizzata per lo smaltimento come rifiuto non devono comprendere apporti esterni. Tali quantitativi sono espressi in ton o kg e si desumono dalla specifica documentazione (formulari rifiuti art. 193 del D.Lgs. 152/06);

- c. **Acqua di scarico di processo in acque superficiali:** il volume di acqua che nel corso dell'anno di riferimento è utilizzato su linee separate e scaricato in acque superficiali viene detratto dal totale del volume prelevato. In tal caso devono essere presenti due contatori differenziali a monte delle linee di utilizzo. Occorre allegare copia dell'autorizzazione ambientale rilasciata dall'Ente competente (D.Lgs. 152/06).

La separazione delle reti deve essere inequivocabile e verificabile da EmiliAmbiente S.p.A.

- d. **Scarico separato di acque produttive e civili:** la quantità di acqua utilizzata su linee separate produttive (lavorazione del prodotto, acque di prima pioggia) e ad uso civile (servizi igienici e spogliatoi del personale), è ricavabile dalla differenza tra la lettura dei rispettivi contatori posti sulla linea di distribuzione alla fine dell'anno precedente e quella alla fine dell'anno di riferimento. Tali quantità devono essere assoggettate, a seconda degli usi, alla tariffa per scarichi industriali o alla tariffa per scarichi domestici e assimilati.

In caso di mancato ricevimento della *“dichiarazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali”* e quindi di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.

4. CAMPIONAMENTI E CERTIFICATI ANALITICI

Relativamente alle procedure di campionamento delle acque reflue allo scarico, di redazione e di trasmissione dei rapporti analitici applicate dal Gestore si rimanda alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna nr. 1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”.

Il Gestore è tenuto in ogni caso ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall'utente industriale, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale, secondo modalità definite dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente.

Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia

Le concentrazioni degli inquinanti principali (COD, SST, N, P) e degli inquinanti specifici che rientrano nel calcolo della formula di determinazione della tariffa, sono calcolate come media aritmetica dei valori ottenuti:

- dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 rilevazioni/anno;
- da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche/anno.

Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:

- al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
- al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.

In riferimento all'art. 28 del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione la Scrivente precisa che:

- ai sensi dell'art. 128, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della convenzione di gestione, apposito personale di EmiliAmbiente S.p.A. è preposto al controllo degli scarichi industriali ed assimilabili di classe B e/o C, allacciati alla rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi e per il compimento di accertamenti in materia tariffaria;
- quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme, delle prescrizioni autorizzative e del Regolamento vigente.

5. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI

A partire dal 1 gennaio 2018 diviene applicativa la nuova metodologia tariffaria stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel Testo Integrato dei Corrispettivi per i Servizi Idrici (Allegato A alla Delibera

665/2017/R/idr): questa metodologia prevede una modifica sostanziale della formula di determinazione della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.

Al fine di limitare gli impatti economici per ciascun utente industriale, che sono una naturale conseguenza della variazione del metodo di determinazione della tariffa, il nostro EGA ha previsto un iniziale periodo di convergenza, durante il quale viene applicato un *cap* di +/- 10% annuale sulle variazioni tariffarie: questo significa che il gestore calcola ogni anno la tariffa sia con il metodo previgente (D.P.G.R. 49/2006) sia con il nuovo metodo (Titolo IV Del. ARERA 665/2017/R/idr); qualora la tariffa calcolata ai sensi del Titolo IV del TICSII risultasse inferiore/superiore rispetto a quella calcolata con il metodo tariffario previgente di un ammontare in percentuale superiore al *cap* previsto, all'utente industriale verrà fatturato un importo pari alla tariffa ex D.P.G.R. 49/2006 diminuita/aumentata al massimo della percentuale di *cap*.

Il *cap* viene applicato come aumento/diminuzione attraverso multipli di 10 a partire dall'anno 2018 e così via negli anni successivi sino al raggiungimento della piena convergenza tariffaria, salvo diverse disposizioni emanate dall'Ente di Governo d'Ambito.

5.1 Determinazione della tariffa secondo D.P.G.R. n. 49/2006

Il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali è determinato come da normativa vigente sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo il metodo tariffario regionale di seguito esplicitato ovvero la formulazione tariffaria di cui all' art. 20 del D.P.G.R. n. 49/2006 e s.m.i.

Il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali è determinato secondo la nuova normativa regionale di cui il D.P.G.R. n. 49 del 13/03/2006, sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo la formulazione seguente:

$$T = F + \left\{ f + dv + K \cdot \left(\frac{O_i}{O_f} \right) \cdot db + \left(\frac{S_i}{S_f} \right) \cdot df + \left(\frac{N_i}{N_f} \right) \cdot dn + \left(\frac{P_i}{P_f} \right) \cdot dp + dt + dd + da \right\} \cdot V$$

dove:

T = tariffa [€/anno]

F = termine di costo fisso per l'utenza [€/anno]

dv = coefficiente di costo medio servizi di fognatura [€/mc]

K = coefficiente moltiplicativo che tiene conto dell'incidenza che le condizioni di biodegradabilità possono avere sui costi della fase di depurazione biologica

db = coefficiente di costo medio del trattamento secondario [€/mc]

df = coefficiente di costo medio di trattamento e smaltimento dei fanghi primari [€/mc]

dn = coefficiente di costo medio di trattamento dell'azoto [€/mc]

dp = coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo [€/mc]

dt = coefficiente di costo medio per trattamenti terziari [€/mc]

dd = coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione [€/mc]

O_i = concentrazione media del COD dell'effluente industriale dopo sedimentazione [mg COD/l]

O_f = concentrazione media del COD di liquame dopo sedimentazione trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo db [mg COD/l]

S_i = concentrazione media dei materiali in sospensione totali dell'effluente industriale [mg SST/l]

S_f = concentrazione media dei materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo df [mg SST/l]

N_i = concentrazione media dell'azoto ammoniacale dell'effluente industriale [mg NH₄⁺/l]

N_f = concentrazione media dell'azoto ammoniacale del liquame grezzo totale trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [mg NH₄⁺/l]

P_i = concentrazione media del fosforo totale dell'effluente industriale [mg P_{tot}/l]

P_f = concentrazione media del fosforo totale del liquame grezzo totale trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dp [mg P_{tot}/l]

Da = coefficiente di costo medio che tiene conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri

inquinanti diversi dai materiali citati ai precedenti punti (es. cloruri, solfati, tensioattivi, ecc.) [€/mc]
 V = volume annuo dell'effluente industriale scaricato in fognatura [mc/anno]

I valori dei coefficienti F , f , dv , db , df , dn , dp , dt , dd sono determinati dall'EGA e sono legati agli eventuali adeguamenti tariffari che saranno determinati dalla stessa Agenzia per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale.

Per eventuali chiarimenti di dettagli sulla determinazione dei parametri sopra elencati si rimanda alla consultazione dell'art. 20 del D.P.G.R. n.49/2006 e s.m.i. (normativa Regione Emilia Romagna).

5.2 Determinazione della tariffa ai sensi del Titolo IV del TICS (Del. ARERA 665/2017/R/idr)

La tariffa per l'utente industriale *p-esimo*, in ciascuno ATO e in relazione all'anno α , è determinata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

QF_p^{ATO} = quota fissa, indipendente dal volume [€/anno]

QC_p^{ATO} = quota capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale p [€/anno]

QV_p^{ATO} = quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato [€/mc]

V_p = volume annuo scaricato dall'utente industriale [mc/anno]

Di seguito si illustrano in sintesi le singole componenti di tariffa.

Quota fissa

La quota fissa viene quantificata sulla base di:

- Costi di gestione contrattuale dell'utente;
- Costi della misura dei volumi scaricati;
- Costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

L'ammontare della quota fissa è differenziato in base alla numerosità delle determinazioni analitiche.

Il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

Quota capacità

La quota capacità è quantificata sulla base della seguente espressione:

$$QC_p^{ATO} = \left\{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \right\} \cdot V_{aut,p} \cdot Td_{capacità}^{ATO}$$

Dove:

$\%_{COD,aut}$ e $\%_{SST,aut}$ = percentuali da applicare alla tariffa unitaria di capacità ($Td_{capacità}^{ATO}$); rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%).

$COD_{aut,p}$ e $SST_{aut,p}$ = concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione [mg/l]

$V_{aut,p}$ = volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato.

$Td_{capacità}^{ATO}$ = tariffa unitaria di capacità, definita dall'EGA su base annuale.

Il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e

depurazione dei reflui industriali.

Quota variabile

La quota variabile è commisurata al volume ed alla quantità del refluo scaricato, ed è definita come segue:

$$QV_p^{ATO} = Tf_{ind}^{ATO} + \max \left\{ 1; \left[\begin{aligned} & \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \\ & + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \end{aligned} \right] \right\} \cdot Td_{ind}^{ATO}$$

Dove:

Tf_{ind}^{ATO} = tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale, definita dall'EGA su base annuale [€/mc];

Td_{ind}^{ATO} = tariffa unitaria di depurazione per l'utenza industriale, definita dall'EGA su base annuale [€/mc]; equivalenti al refluo di riferimento (Euro/mc);

$\%_{COD}$, $\%_{SST}$, $\%_N$, $\%_P$ = percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P;

$\%_{X,j}$ = percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td_{ind}^{ATO} , coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici *j-esimi* previsti dall'EGA o altro soggetto competente;

COD_p , SST_p , N_p , P_p = concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale *p-esimo* (mg/l); in particolare, ai fini dell'applicazione della formula, la concentrazione dell'azoto totale nel refluo *p-esimo* scaricato (N_p), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l); tali concentrazioni devono comunque essere determinate, anche qualora nessun impianto di depurazione presente nell'ATO abbia trattamenti finalizzati alla rimozione di azoto e fosforo [mg/l]

COD_{rif} , SST_{rif} , N_{rif} , P_{rif} = concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili [mg/l]

$X_{j,p}$ = concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici X_j individuati dall'EGA e presenti nel refluo *p-esimo* [mg/l]

$X_{j,rif}$ = la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j introdotti dall'EGA; il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. [mg/l]

Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa T_p^{ATO} un elemento di penalizzazione, rappresentato da un coefficiente moltiplicativo stabilito dall'EGA su base annuale.

$$Penale_p = \mu_p \cdot Td_{ind}^{ATO} \cdot V_p$$

La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

L'elemento di penalizzazione cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

6. FATTURAZIONE

Il pagamento degli importi fatturati, sia in acconto che a conguaglio, relativamente alla tariffa in oggetto, dovrà essere effettuato entro la scadenza prevista in fattura. Il Gestore garantisce all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento alle condizioni e secondo le modalità e tempistiche definite all'interno della Carta dei Servizi, disponibile sul sito web del Gestore.

Particolari garanzie potranno essere richieste da EmiliAmbiente S.p.A. per utenze con scarichi di particolare entità.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore avrà diritto di esigere interessi moratori sugli importi fatturati.

7. APPENDICE

7.2 Compiti del Gestore

Fatti salvi gli eventuali controlli effettuati da parte di altri Enti a ciò deputati per gli scarichi in pubblica fognatura, il Gestore, ai sensi della normativa e del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigenti, è incaricato del controllo degli scarichi di insediamenti produttivi del sub-ambito di competenza allacciati alla pubblica fognatura. Tale controllo è finalizzato a:

- verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento di Fognatura e Depurazione;
- accertare le caratteristiche quali-quantitative dello scarico ai fini tariffari;
- accertare la qualità del refluo scaricato ai fini gestionali per individuare la tipologia inquinante dello scarico e la determinazione dei carichi inquinanti ai depuratori in gestione;
- assumere ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in rete fognaria ed acquisire i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto scarichi;
- rilevare il consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate e le fasi di lavorazione;
- verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
- procedere nelle corrette valutazioni tecniche per l'emissione del parere preliminare al rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

7.3 Prescrizioni per l'utente

L'utente è tenuto a dare libero accesso ai locali ed alle aree per tecnici EmiliAmbiente incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento obbligo di preavviso.

Il titolare dello scarico o suo delegato ha il diritto di presenziare ai controlli di cui sopra e di apporre eventuali note che ritenesse opportune sul verbale di sopralluogo redatto dai tecnici incaricati da EmiliAmbiente, copia del quale sarà a lui rilasciata. Ai sensi delle Ordinanze o del Regolamento di Fognatura e Depurazione, l'utente ha l'obbligo di installare idonei misuratori sulle fonti di prelievo extra acquedotto (pozzi privati - acque superficiali); in seguito all'installazione, è tenuto ad avvisare EmiliAmbiente S.p.A., che provvederà alla piombatura degli stessi tramite sigillo. I contatori devono essere montati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibili alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del buon funzionamento.

Eventuali rotture e malfunzionamenti dovranno essere segnalati ad EmiliAmbiente S.p.A. indicando il numero di matricola del contatore e la lettura rilevata al momento della rottura.

La manutenzione dei suddetti misuratori e dei sistemi di registrazione è a carico dell'utente.

Nel caso di guasto non segnalato il consumo verrà calcolato su base induttiva relativamente al periodo intercorrente tra la data di riparazione/sostituzione dei misuratori e la data di ultima lettura corretta rilevata.